

12. AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

A) Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

D.L. 12-7-2004 n. 168

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Publicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2004, n. 161, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191 (Gazz. Uff. 31 luglio 2004, n. 178, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

1-bis. Ulteriori interventi correttivi.

10. Al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

«3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.»;

b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.»;

c) all'articolo 39:

1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme rimosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo»;

d) alla tariffa, come sostituita dal [D.M. 20 agosto 1992](#) del Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

1) le parole: «lire 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11»;

2) all'articolo 1:

2.1) nel comma 1-bis le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 176»;

2.2) nel comma 1-ter, le parole: «euro 41,32» sono sostituite dalle seguenti:

«a) se presentate da ditte individuali, euro 32;

b) se presentate da società di persone, euro 45;

c) se presentate da società di capitali, euro 50»;

3) all'articolo 6:

3.1) nei commi 1, lettere *a*) e *b*), e 2, le parole: «per ogni mille lire o frazione di mille lire» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta «12», «9» e «11», sono aggiunte le parole: «per mille»;

3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta «100» è sostituita dalla seguente: «0,1 per mille»;

4) all'articolo 10, commi 1, lettera *a*), e 2, le parole: «per ogni mille lire ad anno» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta «6» e «4», sono aggiunte le parole: «per mille per ogni anno»;

5) all'articolo 14, comma 1, le parole: «quando la somma non supera lire 100.000» e le parole: «oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000», nonché i corrispondenti importi di lire «1.000» e «2.000» sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: «quando la somma non supera euro 129,11» e «euro 1,29»;

6) all'articolo 29, comma 1, lettera *c*), le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e l'importo di lire «100» è sostituito dal seguente: «0,1 per mille»;

7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera *a*).

11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1.032,5 milioni per l'anno 2004, si provvede:

a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;

b) quanto ad euro 479 milioni per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ⁶.
